

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA E NEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

QUANDO:

Per i NON RESIDENTI la raccolta è consentita nelle giornate di MARTEDÌ, VENERDÌ, DOMENICA nonché i FESTIVI INFRASETTIMANALI.

Per i RESIDENTI la raccolta è consentita tutti i giorni.

PERMESSI DI RACCOLTA:

Per la raccolta è necessario essere in possesso del titolo per la raccolta accompagnato da documento di identità in corso di validità.

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta. Il titolo per la raccolta è costituito dalla ricevuta di versamento del permesso di raccolta, e può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

Il permesso di raccolta va corrisposto mediante bollettino postale sul C/C n. 15704372 intestato a COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA – SERVIZIO TESORERIA con causale PERMESSO RACCOLTA FUNGHI, specificando se GIORNALIERO, SETTIMANALE, MENSILE o ANNUALE e riportando il giorno o il periodo di raccolta .

Le quote del permesso di raccolta sono le seguenti:

<u>NON RESIDENTI</u> :	- giornaliero	5 €
	- settimanale	10 €
	- mensile	25 €
	- annuale	50 €
<u>RESIDENTI</u> :	- annuale	10 €

Sono esentati dal pagamento del permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari per la sola raccolta nei loro fondi.

LIMITI DI RACCOLTA:

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili, comprensiva del quantitativo raccolto dal minore di 14 anni accompagnato, è limitata complessivamente a 3 Kg., di cui non più di 1 Kg. delle seguenti specie:

1. AGROCYBE AEGERITA (Pioppino)
2. AMANITA CAESAREA (Ovolo)
3. BOLETUS gruppo edulis (Porcino)
4. CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
5. CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
6. CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
7. CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
8. CLITOCYBE GEOTROPA
9. CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
10. MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
11. MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
12. POLYPORUS pes caprae (Piede di capra)
13. TRICHOLOMA gruppo terreum (Morette)
14. RUSSULA VIRESCENS (Verdone)

MODALITÀ DI RACCOLTA:

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.

È vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.


È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.

È vietato l'utilizzo di contenitori che non permettano la dispersione delle spore quali per esempio zaini e sacchetti di plastica,

È vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie.

DIVIETO DI RACCOLTA:

La raccolta di funghi è vietata nelle Zone di Riserva Naturale Orientata, nelle Zone di Riserva Naturale Speciale e nelle Zone di Riserva Naturale a indirizzo didattico del Parco Naturale Regionale della Lessinia, come evidenziate nella seguente cartina:



[scarica la cartina](#)

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

- da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta
- da € 78,00 a € 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali
- € 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita
- € 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie ARMILLARIA MELLEA
- da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni:
 - la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie;
 - per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie;

- è vietata la raccolta dell' AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso
- da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modalità di raccolta

Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 23/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza